# REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ASL DI LECCE

#### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della ASL Lecce, di seguito denominato più brevemente O.I.V. .

#### Art. 2 - Istituzione

1. L'Azienda ASL Lecce, con delibera aziendale, istituisce l'O.I.V. che riferisce direttamente alla Direzione Strategica.

# Art. 3 - Sede, composizione, nomina e formazione

- 1. L'O.I.V. ha sede presso l'Azienda ASL Lecce, con sede legale in Via Miglietta, n. 5.
- 2. E' costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, la cui nomina viene effettuata dal Direttore Generale in conformità alla normativa vigente in materia attraverso la valutazione dei *curricula* dei professionisti candidati, tra gli iscritti in apposito Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V., tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 3. I componenti dell'O.I.V. durano in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato alla scadenza solo per il triennio successivo, secondo le modalità previste dalla normativa.
- 4. I componenti dell'O.I.V. sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua con le modalità definite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### Art. 4 - Incompatibilità - Cause ostative alla nomina e all'esercizio delle funzioni

- 1. I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra i dipendenti della ASL di Lecce o tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
- 2. In linea con quanto previsto dal punto 3.5 della delibera CIVIT n. 12/2013 e dal D. Lgs. n. 39/2013, non possono essere nominati componenti dell'O.I.V. coloro che si trovino in una di queste situazioni:
  - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo del libro II del Codice Penale;
  - b) si trovino, nei confronti dell'Azienda, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, di coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
  - c) abbiano riportato, durante la carriera, una sanzione disciplinare superiore alla censura;

- d) siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale o distrettuale in cui opera l'Amministrazione presso cui deve essere costituito l'O.I.V.:
- e) abbiano svolto non episodicamente attività di consulenza in favore o contro l'Azienda;
- f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con Dirigenti in servizio nell'Azienda o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l'Organo di indirizzo politico amministrativo;
- g) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V, prima della scadenza del mandato;
- h) siano componenti del Collegio sindacale presso la ASL di Lecce.

## Art. 5 - Compiti

- 1. L'O.I.V. svolge i seguenti compiti:
  - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici dell'amministrazione;
  - b) comunica le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'ANAC;
  - c) valida la Relazione sulla *performance*, a condizione che sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli utenti finali, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
  - d) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla *Performance*, la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PIAO aziendale, sotto-sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico gestionale e nel Piano della *performance*, nella specifica sottosezione dello stesso PIAO, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
  - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento in tema di misurazione e valutazione della performance;
  - g) formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance*;
  - h) è chiamato ad esprimersi, in seconda istanza, su esplicita richiesta del dirigente valutato, sulla valutazione effettuata in prima istanza dal dirigente sovraordinato;

- i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

#### Art. 6 - Accesso ai documenti amministrativi

- 1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai componenti dell'Organismo è garantito l'accesso a tutti gli atti, i documenti e i sistemi informativi in possesso della ASL di Lecce, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- 2. I componenti dell'O.I.V. sono tenuti a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie a terzi di quanto siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle attività dell'organismo.

# Art. 7 - Indennità e rimborso spese sostenute

- 1. A ciascuno dei componenti dell'O.I.V. è attribuita un'indennità annua lorda nella misura prevista dall'art. 14, comma 3, della Legge della Regione Puglia n.32/2001 e ss.mm.ii., da quantificarsi nella delibera di nomina.
- 2. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni, per sopraggiunta incompatibilità o altra causa nonché a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.
- 3. Ai componenti dell'O.I.V. sono riconosciute le eventuali spese di vitto, se opportunamente documentate, e di viaggio, queste ultime riconosciute esclusivamente in caso di distanza chilometrica pari o superiore a 100 km tra la sede dell'Azienda e la dimora abituale del componente O.I.V., sia in caso di utilizzo di mezzo proprio che di mezzi pubblici.
- 4. Le spese di vitto sono riconosciute per un limite massimo di € 22,00 per accesso giornaliero effettuato e verbalizzato. Non sono rimborsabili i costi per bevande, gelati, caffè, e simili, consumati fuori dai pasti, né eventuali spese effettuate nei supermercati o attraverso il frigobar dell'albergo.
- 5. L'entità del rimborso delle spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio è calcolata secondo i criteri fissati dall'art. 11, comma 7, della L.R. n. 1 del 04.01.2011, che riconosce un rimborso forfettario pari a 0,25 € per km, assumendo come base di calcolo la distanza chilometrica tra la sede dell'Azienda e la dimora abituale del componente O.I.V., per ogni accesso effettuato e verbalizzato, in corrispondenza del mese in cui è stata utilizzata l'auto.
- 6. L'Azienda non si assume oneri riferiti a multe e contravvenzioni per infrazioni elevate a carico del componente O.I.V. alla guida del proprio mezzo.
- 7. In caso di utilizzo dei mezzi pubblici, saranno rimborsate spese di viaggio per i seguenti mezzi di trasporto:
  - treno, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe;

aereo, nei limiti della classe economica.

# Art. 8 - Struttura Tecnica Permanente di supporto

- 1. Ai sensi dell'art. 14, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 150/2009, l'O.I.V. si avvale della Struttura Tecnica Permanente (S.T.P.) per la misurazione della performance, all'uopo individuata dall'Azienda, senza nuovi e maggiori oneri e dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, alle dirette dipendenze della Direzione Strategica, che:
  - a) assicura il necessario supporto metodologico e strumentale allo svolgimento dell'intero Ciclo di gestione della Performance e all'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.M.V.P.);
  - b) supporta l'O.I.V. nella gestione dei contenuti di programmazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione dei diversi livelli di Performance;
  - c) esercita le ulteriori funzioni previste dai regolamenti e normative specifiche.
- 2. I componenti della S.T.P. posseggono specifiche competenze e professionalità con riferimento all'assetto organizzativo aziendale e all'offerta dei servizi all'utenza, nonché in materia di misurazione e valutazione della Performance.
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni e compiti, i componenti della S.T.P. sono individuati tra i Responsabili o loro delegati delle seguenti Strutture aziendali: U.O.C. Controllo di Gestione, Area Gestione del Personale, Dipartimento Farmaceutico, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Assistenza Territoriale, Dipartimento Direzioni Mediche, U.O.C. Statistica ed Epidemiologia, Ufficio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria.
- 4. Il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione assume le funzioni di coordinamento della S.T.P. .
- 5. L'espletamento delle funzioni di segreteria della S.T.P. è assicurato dall'Azienda con l'individuazione di personale dedicato.

#### Art. 9 - Attività ordinarie e straordinarie dell'O.I.V.

- 1. Le convocazione dell'O.I.V. sono effettuate su indicazione del Presidente o di un componente da egli delegato e devono contenere l'ordine del giorno. Le stesse convocazioni sono valide anche se inoltrate per via telematica.
- 2. L'O.I.V. è validamente riunito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.
- 3. Le decisioni dell'O.I.V. sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del componente facente funzioni dello stesso.
- 4. Le riunioni dell'O.I.V. possono avvenire in presenza fisica o con collegamento in remoto previo congruo preavviso di uno o più membri tramite qualsiasi mezzo tecnologico che consenta la loro partecipazione ai lavori della seduta da luoghi diversi rispetto alla sede

dell'Azienda, con accorgimenti tecnico – logistici che garantiscano la riservatezza della seduta stessa. Ai partecipanti da remoto deve essere garantita la visione e lo scambio del materiale e dei documenti relativi agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, l'espressione del diritto di voto e la possibilità di approvare il verbale. Il materiale e/o i documenti devono essere trasmessi preventivamente o contestualmente alla seduta in modalità telematica mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria o certificata, o altri strumenti di condivisione.

- 5. Nel corso delle riunioni possono essere discussi argomenti non previsti nell'ordine del giorno, in caso di urgenza ed in accordo tra tutti i presenti.
- 6. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente più anziano di età.
- 7. Ogni componente dell'O.I.V. svolge le attività di competenza in piena autonomia, nei giorni e negli orari individuati dal Presidente e concordati con gli altri componenti dell'O.I.V. .

# Art. 10 - Cessazione per dimissione, decadenza e revoca

- 1. In caso di dimissioni presentate da un componente dell'O.I.V., deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
- 2. La nomina di componente O.I.V. può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore Generale nei seguenti casi:
  - sopravvenuta incompatibilità per il verificarsi dei casi previsti all'art. 4 del presente Regolamento;
  - gravi inosservanze dei doveri inerenti l'espletamento dell'incarico;
  - sopravvenuti obblighi derivanti dalla normativa in materia;
  - mancata presentazione alla seduta di insediamento dell'O.I.V., regolarmente convocato;
  - assenza ad almeno tre riunioni consecutive dell'O.I.V. senza adeguate giustificazioni/ motivazioni ovvero per assenze ricorrenti che non consentono di garantire gli adempimenti e il corretto svolgimento dei compiti dell'organo collegiale di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - venir meno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, del presente Regolamento, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco Nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dall'Elenco Nazionale.
- 3. Con provvedimento motivato del Direttore Generale si procede alla sostituzione del componente dimissionario, revocato o decaduto entro il termine dei successivi trenta giorni. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono comunque in carica per il periodo residuale di durata dell'O.I.V., fatta salva la possibilità di rinnovo.

#### Art. 11- Pubblicità e verbalizzazione

- 1. Le riunioni dell'O.I.V. non sono pubbliche e dei relativi lavori viene redatto verbale a cura della Segreteria. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva e trasmesso, a cura della Segreteria, alla Direzione Generale e ad altri eventuali destinatari individuati dall'O.I.V. a seconda degli argomenti.
- 2. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90 si applicano anche alle attività di valutazione.

# Art. 12 - Regole di comportamento

- 1. Il componente dell'O.I.V. è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:
  - a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa della struttura stessa;
  - b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate alla Direzione Strategica;
  - c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'ASL di Lecce, sull'attività svolta.

#### Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.
- 2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione o disposizione vigente nell'ASL Lecce e potrà essere modificato, rettificato e/o integrato in adeguamento a sopravvenute normative nazionali e regionali emanate in materia, nonché in ragione di sopravvenute esigenze aziendali.

# Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo, sostituendo ogni precedente regolamentazione aziendale in materia, ed è pubblicato sul sito *web* aziendale, nella sezione "Albo Pretorio - Regolamenti".